Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 357

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 dicembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 357 DEL 31 DICEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1984.

Approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA relativi all'anno 1984 e determinazione delle categorie di contribuenti obbligati ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1984.

Approvazione del modello IVA 99 concernente la dichiarazione da presentare all'ufficio IVA da parte dei contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi ed importare beni senza applicazione della imposta sul valore aggiunto.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1984.

Approvazione del modello IVA 99-bis concernente il prospetto semestrale da inviare all'ufficio IVA da parte dei soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi ed importare beni senza applicazione della imposta sul valore aggiunto.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1984.

Approvazione dei modelli IVA 101 e 101-bis, nonché dei modelli IVA 102 e 102-bis, concernenti, rispettivamente, l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori, con relativi intercalari, da allegare alla dichiarazione annuale da parte dei contribuenti che hanno posto in essere operazioni non imponibili a norma del primo comma, lettera c), e secondo comma, dell'art. 8 e secondo comma degli articoli 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1984.

Approvazione del modello IVA 76 concernente le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 poste in essere e registrate nell'anno 1984.

(Da 7234 a 7238)

Supplemento n. 2:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decreti ministeriali di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle imprese nazionali ed alle rappresentanze generali in Italia di imprese estere e conversione delle autorizzazioni stesse secondo le disposizioni dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

(Da 6488 a 6696)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 357 DEL 31 DICEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

(7175)

Supplemento n. 2:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1984.

Assegnazione del codice identificativo delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano.

(6982)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1984, n. 898.

Interventi per informazioni commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione di una campagna di informazione commerciale intesa a fornire ai consumatori ed operatori economici le più ampie conoscenze del mercato è autorizzata la spesa di tre miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1984.

Negli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative indicate dal programma di cui al primo comma, si intendono compresi anche quelli già sostenuti, a qualsiasi titolo, da soggetti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a partire dal 1° febbraio 1984.

Art. 2.

All'onere di lire tre miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO
GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1984, n. 899.

Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni intese alla realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate, caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, un Sottosegretario di Stato agli affari esteri, il quale assume i poteri di commissario straordinario, previsti dal presente decreto, per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, individuate ai sensi del successivo articolo 2.

2. L'ufficio del commissario straordinario ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cooperazione allo sviluppo e comunque non oltre il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I programmi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento all'infanzia, alla maternità e alla condizione della donna.

4. I programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti agricolo-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo delle produzioni alimentari locali, lo sviluppo economico endogeno e in rapporto alle finalità di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il commissario straordinario,

determina l'area o le aree nelle quali intervenire con i programmi di cui al precedente articolo 1, tenendo conto del tasso di mortalità e degli altri indicatori previsti in sede internazionale. Tale scelta va operata nel quadro degli indirizzi e dei principi ispiratori della terza convenzione ACP-CEE di Lomè, firmata l'8 dicembre 1984, e privilegiando ogni possibilità di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i Paesi in via di sviluppo.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, alle riunioni del Comitato partecipano il commissario straordinario e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, a titolo consultivo.

3. Il programma di intervento straordinario viene comunicato dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Il commissario straordinario è tenuto ad informare la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sulle modalità di esecuzione dei programmi straordinari.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il commissario straordinario si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, entro un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla chiamata di detto personale il commissario straordinario provvede, d'intesa con i Ministri competenti e con l'ente di appartenenza, con ordinanze indicanti nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a ottanta.

2. Il commissario straordinario può, altresì, avvalersi di consulenti esterni nel limite massimo di quaranta unità. Tali consulenti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono essere dotati di documentata e specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso.

3. L'elenco dei consulenti di cui al precedente comma 2, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, il trattamento economico ed ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, è allegato alle relazioni previste al successivo articolo 5.

4. Per le finalità di cui al presente decreto il commissario straordinario può utilizzare, nelle zone di intervento, personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel Paese d'assunzione.

5. Il commissario straordinario può adottare i provvedimenti e disporre le spese necessarie per dare sistemazione logistica al servizio speciale, rendendone conto in apposita rubrica nelle relazioni di cui al successivo articolo 5.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi del presente decreto, il commissario straordinario provvede, anche con ordinanze in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

a) all'invio in missione di personale italiano incaricato di studiare, attuare e controllare i programmi straordinari, nonché alla spedizione delle necessarie attrezzature;

b) all'acquisizione in via diretta, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali ed internazionali, di derrate e prodotti alimentari adeguati alle necessità e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate, di medicinali, nonché alla fornitura di mezzi di trasporto, piccole attrezzature agricole e igienico-sanitarie, piccole e medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico;

c) alla messa in opera delle infrastrutture di base indispensabili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma;

d) alla stipula dei contratti, convenzioni e concessioni;

e) a impiegare, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, enti locali ed enti pubblici, anche economici, i mezzi e il personale addetto per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi del presente decreto;

f) ad utilizzare il volontariato civile nell'ambito degli organismi riconosciuti dalla sezione per il volontariato prevista dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, ovvero enti, istituti ed organismi costituiti, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, alla data del 31 dicembre 1983, che diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, selezione, addestramento ed impiego dei volontari. L'utilizzazione può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi di intervento straordinario elaborati da tali organismi, qualora concordati con il commissario straordinario. Di tale utilizzazione viene data documentata motivazione nell'ambito delle relazioni di cui al successivo articolo 5;

g) alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di comunicazione e di informazione che possano coinvolgere e informare sugli effetti dell'azione intrapresa le popolazioni dei Paesi destinatari e l'opinione pubblica nazionale e internazionale;

h) all'invio di personale particolarmente qualificato per l'analisi e la documentazione relativa ai risultati concreti raggiunti *in loco* e fra le popolazioni interessate.

2. Il commissario straordinario può essere delegato dal Ministro degli affari esteri a concludere accordi, nell'ambito delle competenze rientranti nei programmi straordinari previsti dal presente decreto, con i Paesi destinatari degli interventi, con le agenzie delle Nazioni Unite e gli altri organismi internazionali, in particolare con quelli impegnati per l'aiuto all'infanzia, alla maternità e alle condizioni della donna.

Art. 5.

1. Il commissario straordinario trasmette al Ministro degli affari esteri relazioni quadrimestrali da presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per esporre i risultati progressivamente raggiunti in relazione alle finalità di cui al precedente articolo 1.

2. In tale ambito devono essere forniti altresì tutti gli elementi concretamente disponibili in ordine all'andamento degli indicatori previsti dal precedente articolo 2 nelle aree oggetto di intervento straordinario, in primo luogo quelli relativi alla mortalità.

Art. 6.

1. Ai fini del presente decreto non si applicano gli articoli 3, 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

2. Il commissario straordinario, nelle aree oggetto di intervento stabilite ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, coordina le altre iniziative di cooperazione e di aiuto allo sviluppo già deliberate o in corso di esecuzione ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, qualora esse rientrino nelle finalità e nei compiti di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto.

Art. 7.

1. Le disponibilità di cui al successivo articolo 9 sono versate in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al « Commissario straordinario, programmi straordinari in aree sottosviluppate ».

2. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al precedente comma 1 sono emessi a firma del commissario straordinario o di funzionario da lui delegato.

3. La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese al commissario straordinario il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

4. Alla gestione dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, salvo per quanto concerne i rendiconti, i quali sono prodotti alla fine di ciascun quadrimestre solare. La Corte dei conti riferisce quadrimestralmente al Parlamento con apposita relazione.

Art. 8.

1. L'apposita contabilità speciale di cui al precedente articolo 7 è altresì alimentata da eventuali contributi, donazioni, lasciti, legati e liberalità, in qualsiasi valuta, debitamente accettati, da parte di enti e organismi nazionali e internazionali, nonché da privati e raccolti anche attraverso iniziative promosse dagli enti pubblici locali.

2. La deduzione di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica anche ai contributi iscritti nella contabilità di cui al precedente comma 1. Per i soggetti non titolari di reddito di impresa i predetti contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo fino all'ammontare di lire due milioni. I trasferimenti a favore della contabilità predetta sono esenti dall'imposta di registro e delle imposte di bollo e di successione e donazione.

3. A chiusura della contabilità speciale, le somme che risultano non liquidate confluiscono nel fondo per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e possono essere impegnate esclusivamente per le medesime finalità.

Art. 9.

1. All'onere complessivo di lire 1.900 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante riduzione di 600 miliardi per il 1985 e di 200 miliardi per il 1986 del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nonché di 375 miliardi per il 1985 e di 725 miliardi per il 1986 del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — ROMITA — VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 7

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1984, n. **900**.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 7,15 punti per il personale femminile.

3. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nella misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 7,65 punti per il personale femminile.

4. Il termine di cui all'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, già prorogato al 31 dicembre 1984 dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente differito al 31 maggio 1985.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 4.775 miliardi nell'anno 1985, lire 1.800 miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-96, si provvede, quanto all'anzidetto importo di lire 4.775 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia » e quanto al restante importo di lire 1.800 miliardi, per l'anno 1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-96, all'uopo utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA — ROMITA — ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 11

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1984, n. **901**.

Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini in materia di lavori pubblici, permanendo le ragioni che hanno determinato l'adozione delle norme delle quali si prevede un ulteriore periodo di vigenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 1984 con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1985.

2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazio-

ni, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.

3. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.

4. Il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è differito al 31 dicembre 1989.

5. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 8 primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 9

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1984, n. **902.**

Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni per il personale del lotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni per il personale del lotto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, prorogato, da ultimo, con l'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, convertito nella legge 28 luglio 1984, n. 418, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1985.

2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma 1, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1985.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, già prorogato fino al 31 dicembre 1984 ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.

2. Indipendentemente dall'attuazione del piano di automazione del gioco del lotto previsto dalla citata legge n. 528 del 1982, il numero dei dipendenti del lotto che risulterà disponibile a seguito di provvedimenti di chiusura di ricevitorie per assoluta inagibilità, costituirà un contingente formato su base provinciale, da immettere in servizio, con decreti del Ministro delle finanze, negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, in due scaglioni, rispettivamente, alla data del 30 giugno 1985 e del 1° gennaio 1986.

3. Fino all'immissione del personale del lotto nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, il trattamento economico spettante al detto personale è corrisposto dall'intendenza di finanza sede estrazionale, mediante ordinativi di pagamento a favore degli interessati. A tal fine, il Ministero delle finanze provvede all'accreditamento dei fondi necessari agli intendenti di finanza, con aperture di credito ciascuna di ammontare non superiore a lire tre miliardi, in deroga al limite di valore di cui all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, utilizzando i fondi del capitolo 2701 del relativo stato di previsione della spesa.

Art. 3.

1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i

quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.

2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei requisiti di validità, sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il contribuente deve farne richiesta all'intendente di finanza competente.

4. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è prorogato fino al 31 dicembre 1986. E' fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

5. Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 8

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1984, n. **903.**

Proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonché la scadenza del contratto a termine relativo agli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, è prorogata al 15 giugno 1985.

2. L'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al precedente comma 1 fa carico all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **904**.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in oftalmologia afferente alla facoltà di medicina e chirurgia è contrassegnata con asterisco.

Art. 2.

L'art. 85 del vigente statuto, relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia, è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 185, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia.

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 186. — E' istituita presso l'Università di Roma « Tor Vergata » la scuola di specializzazione in oftalmologia che conferisce il diploma di specialista in oftalmologia.

Art. 187. — La direzione della scuola ha sede presso l'Università di Roma « Tor Vergata », facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 188. — La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in oftalmologia.

Art. 189. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 190. — Il numero degli iscritti per anno è di tre per il 1° anno e di tre per ogni anno successivo e complessivamente di dodici per l'intero corso di studi.

Art. 191. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente, che rappresenta comunque titolo indispensabile per essere ammessi all'esame di ammissione.

Art. 192. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 193. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia dell'apparato oculare;

nozioni di embriologia e genetica oculare;

fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;

microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

semeiotica oculare e mezzi d'indagine dell'apparato oculare, biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia, gonioscopia;

farmacologia oculare e terapia fisica;

anatomia patologica oculare;

patologia e clinica oculare 1° (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare:

ortottica e pleottica;

affezioni otorinolaringoiatriche ed occhio;

patologia e clinica oculare 2° (malattie del cristallino, dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);

tecnica operatoria I parte.

4° *Anno*:

neuroftalmologia;

malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

malattie professionali: infortunistica e medicina legale oculare;

tecnica operatoria II parte;

tesi di specializzazione.

Art. 194. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte nell'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 195. — La frequenza nei reparti di degenza, nel reparto operatorio, negli ambulatori generali e speciali costituisce ovviamente la integrazione pratica ed indispensabile per il raggiungimento della preparazione necessaria ad intraprendere successivamente l'attività professionale. Tale frequenza è stabilita, nei vari settori, da un piano di rotazione periodica prestabilito per ogni anno di corso, all'inizio dell'anno accademico, e al quale gli studenti si dovranno attenere. Le attività pratiche degli studenti sono previste nell'ambito dei settori nei quali sono tenuti alla frequenza nei cicli periodici sopradetti. La frequenza complessiva necessaria per sostenere gli esami è di undici mesi per anno.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche può essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione e a giudizio motivato caso per caso dal consiglio della scuola, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 196. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in oftalmologia.

Art. 197. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 198. — E' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e da professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il predetto decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1984
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 132

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 1984.

Determinazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche e dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalle distillazioni comunitarie dei vini da tavola acquistabili dall'AIMA nella prima fase del periodo di proroga del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito in legge 18 luglio 1980, n. 338, disposto con legge 28 luglio 1984, n. 408.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408, con il quale sono state apportate le modificazioni

al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983, emesse dalla Corte di giustizia della C.E.E. nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumenti dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e della imposta di fabbricazione sugli alcoli;

Visto l'art. 6, comma 3-*bis*, della citata legge, con il quale sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985 le disposizioni del comma 4 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, disposizioni che prevedono che l'AIMA deve procedere agli acquisti dei prodotti ottenuti dalle distillazioni dei vini da tavola di produzione nazionale ai prezzi, con le caratteristiche qualitative e per i quantitativi stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, ed in particolare l'art. 19, per il quale l'AIMA ha facoltà di acquistare tutti i prodotti ottenuti dalle distillazioni dei vini da tavola di produzione nazionale;

Considerato di dover provvedere alla fissazione dei prezzi, delle caratteristiche qualitative nonché dei quantitativi dei prodotti di cui sopra acquistabili dall'AIMA fino al 31 dicembre 1985, così come disposto dal comma 3-*bis* dell'art. 6 della citata legge n. 408;

Considerato che il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983 relativo alle regole generali della distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione stabilisce le caratteristiche qualitative dell'alcool neutro;

In attesa delle decisioni che saranno adottate dal CIPAA in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi di cui alla citata legge n. 610 del 14 agosto 1982;

Decreta:

Art. 1.

Nella prima fase del periodo di proroga del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito in legge 18 luglio 1980, n. 338, disposto con legge 28 luglio 1984, n. 408, gli acquisti che saranno effettuati dall'AIMA debbono riguardare i prodotti ottenuti dalle distillazioni dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 2460/84 del 20 agosto 1984, e successive modifiche, relativo alla distillazione preventiva e ai regolamenti (CEE) numero 2463/84 del 20 agosto 1984 e n. 2519/84 del 30 agosto 1984 relativi alla distillazione « di buon fine ».

I quantitativi dei prodotti delle distillazioni di cui al comma precedente, che possono essere ceduti all'AIMA ai sensi del presente decreto, sono:

per la distillazione preventiva, quelli ottenuti da una quantità di vino da tavola che non superi il limite stabilito dal citato regolamento n. 2460/84 e successive modifiche;

per la distillazione di buon fine quelli ottenuti da una quantità di vino da tavola:

a) che non superi il 18% della quantità di vino da tavola dichiarata, da ciascun produttore, per la campagna 1983-84;

b) che, unitamente alla quantità dalla quale sono stati ottenuti i prodotti ceduti all'AIMA a titolo della distillazione preventiva della campagna 1983-84, non superi, per ciascun produttore, la quantità dichiarata nella denuncia di produzione della campagna stessa.

Art. 2.

Gli acquisti di alcole etilico neutro saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.385 per ettolitro e per grado alcolico.

Detto alcole deve corrispondere alle caratteristiche di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25 luglio 1983.

Art. 3.

Gli acquisti di acquavite di vino saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.370 per ettolitro e per grado alcolico.

Detta acquavite deve corrispondere alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano almeno pari al 2% di ciascuna partita ceduta all'AIMA.

Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite di prodotto con scarti inferiori al 2% se ottenute col sistema di lavorazione del tipo « chareitaise » opportunamente certificate dai competenti UTIF.

Art. 4.

Gli acquisti di alcool etilico grezzo saranno effettuati dall'AIMA al prezzo di L. 1.210 per ettolitro e per grado alcolico.

Detto alcool deve avere un gradazione non inferiore a 90°,5.

Art. 5.

I prezzi dei prodotti di cui agli articoli precedenti si applicano a merce nuda, partenza distilleria.

I prodotti stessi debbono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

Il presente decreto è applicabile a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. Il Ministro del tesoro
RAVAGLIA

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(7143)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 1984.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 71/118/CEE del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 73/431/CEE del 10 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, ed in particolare l'art. 3, secondo comma, lettera *c*), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;

Vista la direttiva n. 81/578 del 21 luglio 1981, con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 82/532/CEE del 19 luglio 1982, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente l'attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, con il quale è stato approvato l'ulteriore differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 84/186/CEE del 26 marzo 1984, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione dei volatili da cortile parzialmente eviscerati in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonché regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa;

Visto il decreto-legge 30 marzo 1984, convertito nella legge 30 maggio 1984, n. 175, con il quale è stato approvato l'ulteriore differimento del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, convertito nella legge 30 maggio 1984, n. 175, che conferisce al Ministro della sanità il potere di differire il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, e successive modifiche per adeguarlo ad analogo differimento disposto con direttiva comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1984, con il quale è stato concesso, in attuazione della direttiva numero 84/335/CEE del 19 giugno 1984 recante nuove modifiche alla succitata direttiva n. 71/118/CEE, il differimento al 31 dicembre 1984 del termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 84/642/CEE dell'11 dicembre 1984, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente il termine della deroga relativa alla produzione ed alla commercializzazione dei volatili da cortile parzialmente eviscerati in attesa del riesame della materia da parte del Consiglio della C.E.E. in data anteriore al 15 agosto 1986;

Considerato che si ritiene necessario avvalersi della facoltà di proroga, al fine di evitare turbative nello approvvigionamento interno di carni avicole e negli scambi intracomunitari;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente fino alle decisioni del Consiglio C.E.E. che dovranno essere adottate entro il 15 agosto 1986 il predetto termine che scadrà il 31 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, prorogato al 31 marzo 1984 con decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984 con decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, convertito nella legge 30 maggio 1984, n. 175, differito con decreto ministeriale 28 giugno 1984 al 31 dicembre 1984, è ulteriormente prorogato fino alle decisioni del Consiglio C.E.E. che dovranno essere adottate entro il 15 agosto 1986.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha immediata applicazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1984

Il Ministro: DEGAN

(7221)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 dicembre 1984.

Proroga dei termini di utilizzo dei moduli di denunce e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplementto ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981, concernente « Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare all'importazione e all'esportazione »;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984, concernente « Sostituzione dei moduli di denunce e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981 »;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di utilizzo delle scorte dei moduli allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Il termine 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 12 giugno 1984 per smaltire le scorte giacenti dei modelli allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981 è prorogato al 31 maggio 1985.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(7222)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 novembre 1984.

Abilitazione della gestione di credito fondiario della Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 13 luglio 1984, con la quale la gestione di credito fondiario della Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la gestione di credito fondiario della Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle norme legislative vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

(6987)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Onofrio.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5418, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Onofrio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 261.041.950 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 283.741.249 iscritto a ruolo a nome dei signori Iannello Vincenzo, Baldo Francesco e Baldo Vincenzo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6868)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Viguzzolo.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5590, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Viguzzolo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 26.900.012 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 27.875.660 iscritto a ruolo a nome del sig. La Bianca Mario. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6869)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Finale Emilia.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5498, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Finale Emilia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L 3.783.960.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 3.864.338.340 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Bergamini Alfredo e Vergnanini Teseo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Modena darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6870)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Apice.

Con decreto ministeriale del 1° dicembre 1984, n. 14/3533, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Apice è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.900.780 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 12.312.000, iscritto a ruolo a nome della Sic Scoop S.r.l. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6883)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rocca d'Arazzo.

Con decreto ministeriale del 1° dicembre 1984, n. 14/5052, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rocca d'Arazzo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 46.984.933, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 48.518.105 iscritto a ruolo a nome della sig.ra Cordioli Maurizia. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6884)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Vignale Monferrato.

Con decreto ministeriale del 1° dicembre 1984, n. 14/5449, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Vignale Monferrato è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza

della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 77.998.649, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 81.037.560 iscritto a ruolo a nome della ditta C.A.B. S.r.l. e del sig. Accornero Ernesto. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6885)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Pumenengo.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, n. 14/5419, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Pumenengo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 60.038.602 corrispondente, al netto dell'aggio allo esattore, al carico di L. 61.408.000 iscritto a ruolo a nome della S.d.f. Cortesi e Capoferri. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6876)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Rondellificio Pontidese Paruta, in Pontida

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario ammontante a L. 45.145.500, dovuto dalla ditta Rondellificio Pontidese Paruta, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6877)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Evam Esconf, in Certaldo

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario ammontante a L. 114.484.000, dovuto dalla S.r.l. Evam Esconf, con sede in Certaldo, è stato ripartito ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6878)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Siciliano Stefano, in Monopoli

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 13.074.000, dovuto dalla ditta Siciliano Stefano, con sede in Monopoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6879)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'Azienda trasporti autofiloviari - Consorzio salernitano, in Salerno

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 445.782.376, dovuto dall'Azienda trasporti autofiloviari - Consorzio salernitano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6881)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Calzaturificio di Ortona, in Ortona

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 47.129.265, dovuto dalla S.p.a. Calzaturificio di Ortona, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6882)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Serio maglieria, in Putignano

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984, la riscossione del carico tributario di L. 118.671.000, dovuto dalla S.p.a. Serio maglieria, in Putignano, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

L'efficacia del predetto decreto resta condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, entro il termine che sarà fissato dalla citata intendenza.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6880)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 novembre 1984 il rag. Epifani Milena, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa « Produttori latte appennina a r.l. », in Torriglia (Genova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 ottobre 1983, in sostituzione del prof. Ugo Calcaprina.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, i poteri conferiti al prof. Cosimo Rodio, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, sono stati prorogati fino al 26 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa ediliiza a r.l. « Castel dell'Aquila », in Roma, costituita il 20 giugno 1972 per rogito notaio Stefano Brucculeri, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Dario Caniglia.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Il Capricorno - Società cooperativa a r.l. », in Torino, costituita il 31 maggio 1978 per rogito notaio Agostino Revigliono, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Giovanni Grosso.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « C.A.R.D. - Cooperativa di produzione e lavoro edili e stradali a r.l. », in Marano (Napoli) (già « C.A.R.D. - Centro addestramento rilevazione dati - Società cooperativa a r.l. di lavoro », in Napoli), costituita il 29 settembre 1977 per rogito notaio Giancarlo Laurini, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Adamo Adolfo.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Cooperativa Padana - Società cooperativa a r.l. », in Saronno (Varese), costituita il 5 ottobre 1971 per rogito notaio Mario Belasio, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il sig. Pierino Azimonti.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 il dott. Vincenzo Taccone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Ente universitario S. Benedetto », in Cassino (Frosinone), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 22 marzo 1983, in sostituzione del dott. Nello Panetta.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 l'avv. Roberto Cremisini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « La Primula verde », in Albano Laziale (Roma), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 2 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Domenico Oropallo.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 il rag. Dina Crocetta è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Preneste 75 », in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 1° dicembre 1979, in sostituzione del dott. Roberto Corsi.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 l'avv. Roberto Cremisini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Euro cine TV », in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 1° agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Domenico Oropallo.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 il rag. Giulio Catani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « G.I.P. - Gruppo ideativo produttivo a r.l. », in Jesi (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 2 agosto 1983, in sostituzione del dott. Giustino Ortenzi, il quale ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984, i poteri conferiti al dott. Adelmo Brustia, commissario governativo della società cooperativa « Edmondo De Amicis - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Alessandria, sono stati prorogati fino al 28 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984, i poteri conferiti al dott. Adelmo Brustia, commissario governativo della società cooperativa « Edmondo De Amicis seconda, zona Borsalino - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Alessandria, sono stati prorogati fino al 28 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984, il dott. Carlo Mauro, nato a Napoli il 4 ottobre 1950, è stato nominato commissario liquidatore delle società cooperative « La Casa mia 1963 », in Scisciano (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 29 luglio 1965, e « Consorzio stabiese produttori latte », in Castellammare di Stabia (Napoli), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 7 novembre 1968, in sostituzione del dott. Arcangelo Capasso.

(6998)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Gazzo Veronese, Voghera, Castellucchio, Montepulciano, Lizzano in Belvedere, Varano Melegari e Tarzo.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1039, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del condotto Dugale segnato nel catasto del comune di Gazzo Veronese (Verona) al foglio VII sez. D mappale 92½ di mq 65 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 dicembre 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1191, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Voghera (Pavia) al foglio n. 36, in fregio ai mappali 49/b e 49/a, di are 92,20 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° settembre 1978, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1192, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno, e del fabbricato sopra insistente, ex alveo del canale Osone, in comune di Castellucchio (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappale 235, ed al foglio n. 27, mappali 236-235-234-197-239-240 e 14 parte, di complessivi mq 2090, ed indicati nella planimetria rilasciata il 1° dicembre 1982, in scala 1:2000 e 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1264, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sponda sinistra dal torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Voghera (Pavia) al foglio n. 43, in fregio ai mappali 714-657-237-238-239-240-379 di complessive are 30,80 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 settembre 1982, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1265, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Parcia, segnato nel catasto del comune di Montepulciano (Siena) al foglio n. 156, mappali 32-225-226-147-224 e 148, di complessivi Ha 0.32.20 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 febbraio 1984, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Siena, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1266, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno in destra del rio Sasso e del rio Freddo, segnato nel catasto del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) al foglio n. 41, mappali 101-105-107-101½ e 105½ di complessivi Ha 1.78.74 ed indicato nella planimetria 7 novembre 1983, con alllegato verbale di delimitazione e censimento, dell'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1627, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno estromessi dall'alveo del torrente Doria e Ceno, segnato nel catasto del comune di Varano Melegari (Parma) al foglio n. 47, mappali 333-310-246-211-213-318-214-215-253-329, di complessivi Ha 2.28.95 ed indicati nella planimetria rilasciata l'11 febbraio 1984, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 1631, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Cervano, segnato nel catasto del comune di Tarzo (Treviso) al foglio n. 27 (già 8) mappale 592, di mq 495, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 maggio 1984, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 1632, del Ministro dei lavori pubbblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Cervano, segnato nel catasto del comune di Tarzo (Treviso) al foglio n. 27 (già 8°) mappale 591, di mq 372 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 maggio 1984, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 settembre 1984, n. 1633, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Cervano, segnato nel catasto del comune di Tarzo (Treviso) al foglio n. 27 (già 8°) mappale 593 di mq 451 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 maggio 1984, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

(6999)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA recante disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 445/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793;

Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984;

Vista l'ordinanza n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984 che ha colpito il comune di Zafferana Etnea;

Viste le reiterate richieste dei comuni interessati intese ad ottenere che gli interventi di riattazione siano estesi anche agli edifici con struttura portante in cemento armato;

Considerato che l'ordinanza n 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984, prevede la possibilità di eseguire tali interventi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni di cui al punto 3 dell'allegato *A* all'ordinanza n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984 si applicano anche agli interventi di riattazione nei comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nonché nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984 con le seguenti integrazioni:

1) la struttura portane deve risultare sostanzialmente non danneggiata e non deve essere interessata da cedimenti di fondazione;

2) gli interventi devono riguardare esclusivamente elementi non strutturali che abbiano subito danni per effetto del sisma;

3) la riparazione, eventualmente realizzata con rifacimento delle tamponature, deve tendere, ove opportuno e possibile, ad una più razionale distribuzione in pianta ed in elevazione ai fini della collaborazione tra elementi strutturali e non strutturali;

4) per le tecnologie di intervento si applicano le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 2 luglio 1981 e le relative istruzioni contenute nella circolare n. 22120 del 12 dicembre 1981, con particolare riferimento al punto 4.3.7 delle istruzioni stesse;

5) il contributo complessivo non può superare, per ogni unità abitativa, il limite stabilito dal primo comma dell'art. 4 dell'ordinanza n 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(7121)

Ulteriore proroga della sospensione dei termini relativi ai mutui ipotecari sugli immobili danneggiati dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982. (Ordinanza n. 446/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 1/UL, n. 2/UL, n. 4/UL, numero 109/FPC e n. 248/FPC/ZA rispettivamente del 23 dicembre 1982, del 5 gennaio 1983, del 16 giugno 1983, del 24 gennaio 1984 e del 14 giugno 1984, con le quali veniva disposta la sospensione dei termini in favore della popolazione del comune di Ancona, in dipendenza del movimento franoso del 13 dicembre 1982;

Considerato il perdurare dello stato di grave disagio in cui versa la popolazione stessa;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 giugno 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 31 dicembre 1984 indicato nell'ordinanza numero 248/FPC/ZA del 14 giugno 1984, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985

La presente ordinanza sarà trasmessa per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(7122)

Trasporto gratuito sfollati da Pozzuoli
(Ordinanza n. 447/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, n. 63/FPC del 14 novembre 1983, n. 64/FPC del 18 novembre 1983, n. 122/FPC del 7 febbraio 1984, n. 210/FPC/ZA del 10 maggio 1984 e n. 301/FPC/ZA del 28 luglio 1984 concernenti il servizio di trasporto gratuito dei nuclei familiari sgomberati dal comune di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 369/FPC/ZA del 13 ottobre 1984, con la quale sono state prorogate le disposizioni contenute nelle ordinanze sopra richiamate fino al 31 dicembre 1984;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 10 dicembre 1984, con la quale il prefetto di Napoli rappresenta l'opportunità di disporre una ulteriore proroga del servizio di trasporto gratuito fino al 30 giugno 1985, permanendo i motivi che diedero luogo alla adozione della predetta misura assistenziale;

Ravvisata quindi la necessità di prorogare ulteriormente i termini già prorogati, da ultimo, dalla citata ordinanza numero 369/FPC/ZA del 13 ottobre 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni concernenti il trasporto gratuito dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove a causa del bradisismo, di cui alle ordinanze citate in premessa, sono prorogate fino al 30 giugno 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(7123)

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nelle ordinanze n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, n. 238/FPC/ZA dell'8 giugno 1984 e n. 319/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 concernenti il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 448/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, con la quale è stato disposto il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 e n. 238/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, recante integrazione dell'elenco dei comuni beneficiari delle disposizioni contenute nella ordinanza n. 319/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 1984 delle disposizioni contenute nelle predette ordinanze;

Vista la propria ordinanza n. 431/FPC/ZA in data 28 novembre 1984, concernente la definitiva individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984;

Visto il telegramma del 6 dicembre 1984 con il quale, tra l'altro, numerosi sindaci di comuni della provincia di Caserta chiedono la proroga del collocamento in aspettativa fino al 30 giugno 1985;

Vista la nota n. 1020/4/BRA del 20 novembre 1984, con la quale la prefettura di Caserta esprime parere favorevole alla richiesta dei sindaci della provincia;

Considerato che i sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 sono ancora impegnati in operazioni connesse all'evento sismico;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta e di estendere la proroga del collocamento in aspettativa anche agli altri sindaci dei comuni danneggiati dall'evento sismico del 7 ed 11 maggio 1984, individuati da ultimo con la citata ordinanza n. 431/FPC/ZA del 28 novembre 1984, del pari impegnati nell'attività relativa all'assistenza delle popolazioni terremotate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, di cui all'elenco allegato alla ordinanza numero 431/FPC/ZA del 28 novembre 1984, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa fino al 30 giugno 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(7124)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dello zucchero. (Provvedimento n. 49/84)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 39/84 del 24 ottobre 1984 e n. 41/84 del 16 novembre 1984, concernenti, rispettivamente, i prezzi dello zucchero e le misure di intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna saccarifera 1984-85;

Visto il decreto-legge del 19 dicembre 1984, n. 853, con il quale vengono modificate le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

Con decorrenza 1° gennaio 1985 i prezzi massimi dello zucchero, di produzione nazionale e di provenienza estera, di cui al provvedimento C.I.P. n. 39/84 del 24 ottobre 1984, sono modificati come segue:

1) *Per le vendite dal dettagliante*

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50, tara merce, L. 1.230 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 kg e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di lire 1.230 si applica al peso di kg 100,705 per quintale di prodotto netto;

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . L. 1.295 il kg

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . . » 1.285 »

2) *Per le vendite dal grossista e/o importatore*:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:

confezioni tara merce . L. 1.193,00 il kg

confezioni a peso netto » 1.199,50 »

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . » 1.260,28 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto . » 1.249,64 »

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi grossisti, per gli altri centri è confermata la maggiorazione di L. 5 il kg.

Per le località delle isole minori, tale maggiorazione è di L. 10 il kg.

3) *Per le vendite dal produttore*:

a) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:

tara merce L. 1.147,83 il kg

peso netto » 1.156,07 »

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . » 1.215,23 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . » 1.203,66 »

4) Restano confermate le disposizioni di cui al punto 4) del provvedimento C.I.P. n. 39/84.

5) L'importo del sovrapprezzo a favore della Cassa conguaglio zucchero di cui al punto 5) dello stesso provvedimento C.I.P. n. 39/84, è stabilito nella misura di L. 80 per kg netto di zucchero bianco.

Sui quantitativi di zucchero bianco di proprietà delle società saccarifere e degli importatori, già legittimati ed ancora invenduti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per i quali è già stato pagato il sovrapprezzo nella precedente misura di L. 81 per kg netto, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a corrispondere la differenza di 1 L./kg, previo accertamento dei quantitativi suddetti, in base a documentazione probante ed, eventualmente, tramite gli organi di polizia tributaria.

6) La restituzione di quota parte di sovrapprezzo di cui al punto 7) del Provvedimento C.I.P. n. 41/84, viene adeguata alla nuova entità del sovrapprezzo come stabilito al precedente punto 5).

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

(7192)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Applicazione dell'art. 5-ter della legge n. 456/81 per la ristrutturazione e l'adeguamento della circumvallazione Lago Patria-Lufrano. (Deliberazione 22 novembre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, concernente, tra l'altro, la proroga del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5-*ter* della citata legge n. 456/81 che prevede l'inclusione — su richiesta del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari del Governo — nel programma straordinario di cui al titolo VIII della citata legge n. 219/81, di opere già finanziate con altre leggi ordinarie e speciali purché funzionalmente correlate con l'attuazione del programma di cui al titolo VIII medesimo;

Vista la nota del presidente della giunta regionale della Campania prot. n. 4617/C del 30 giugno 1984, con la quale viene illustrato l'intervento per il quale viene richiesto il ricorso alla procedura di cui all'art. 5-*ter* della legge n. 456/81;

Delibera:

Il presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario del Governo, può includere nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, la sottoindicata opera, funzionalmente correlata con il programma straordinario, per le finalità di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nei limiti del finanziamento ad essa assegnato, come di seguito indicato:

ristrutturazione ed adeguamento della circumvallazione Lago Patria-Luffrano, a valere sul finanziamento di L. 52.500 milioni, assegnato all'ANAS con deliberazioni CIPE dell'8 agosto 1980 e 19 novembre 1981, ai sensi delle leggi 24 aprile 1980, n. 146 e 31 marzo 1981, n. 119.

Roma, addì 22 novembre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(7003)

Applicazione dell'art. 5-ter della legge n. 456/81 per il completamento dell'asta di penetrazione di Napoli (corso Malta-centro direzionale). (Deliberazione 22 novembre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, concernente, tra l'altro, la proroga del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5-*ter* della citata legge n. 456/81 che prevede l'inclusione — su richiesta del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari del Governo — nel programma straordinario di cui al titolo VIII della citata legge n. 219/81, di opere già finanziate con altre leggi ordinarie e speciali purché funzionalmente correlate con l'attuazione del programma di cui al titolo VIII medesimo;

Vista la nota del sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo, prot. n. 2260/6566 del 9 agosto 1984 con la quale viene illustrato l'intervento per il quale viene richiesto il ricorso alla procedura di cui all'art. 5-*ter* della legge n. 456/81;

Delibera:

Il sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo, può includere nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, la sottoindicata opera, funzionalmente correlata con il programma straordinario, per

le finalità di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nei limiti del finanziamento ad essa assegnato come di seguito indicato:

completamento asta di penetrazione di Napoli (corso Malta - centro direzionale), a valere sul finanziamento di lire 22 miliardi, assegnato all'A.N.A.S. con deliberazioni CIPE dell'8 agosto 1980 e 19 novembre 1981, ai sensi delle leggi 24 aprile 1980, n. 146 e 31 marzo 1981, n. 119.

Roma, addì 22 novembre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(7004)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

La giunta regionale, con deliberazione 23 ottobre 1984, n. 43743, ha deliberato di classificare a strada provinciale, in provincia di Mantova, il tronco stradale intercomunale « Sustinente - confine per Gazzo Veronese » della lunghezza di km 5+200.

La giunta regionale, con deliberazione 23 ottobre 1984, n. 43744, ha deliberato di classificare a strada provinciale, in provincia di Mantova, il tronco stradale intercomunale « Roncoferraro-Ostiglia (s.s. n. 12) » della lunghezza di km 13+300.

La giunta regionale, con deliberazione 23 ottobre 1984, n. 43745, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco intermedio della s.p. n. 133 « Bollate-Lazzate », ricadente in comune di Garbagnate Milanese (Milano), della lunghezza di km 1+882 e compreso tra la progressiva km 1+683 e la progressiva km 3+565. Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale, con deliberazione 23 ottobre 1984, n. 43746, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 32, in provincia di Bergamo, la strada intervallare « Brembilla-Laxolo-Berbenno » della lunghezza complessiva di km 6+110.

La giunta regionale, con deliberazione 23 ottobre 1984, n. 43747, ha deliberato:

di classificare a strada provinciale n. 180 « Pozzuolo Martesana-Trezzano Rosa » il nuovo tronco stradale in comune di Trezzano Rosa (Milano) denominato via Aldo Moro, compreso fra le progressive km 8+860 e km 9+908;

di declassificare a comunale il tronco dismesso, ricadente nel territorio del comune di Trezzano Rosa (Milano) compreso tra le progressive km 8+860 e km 9+361.

Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale, con deliberazione 30 ottobre 1984, n. 44035, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 20 « S. Omobono-Rota d'Imagna » la nuova variante compresa tra le progressive km 23+950 e km 24+145 e di declassificare conseguentemente a strada comunale il tronco dismesso, in comune di Rota d'Imagna (Bergamo). Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale, con deliberazione 30 ottobre 1984, n. 44036, ha deliberato:

di classificare a strada provinciale n. 12 « Inveruno-Legnano » la variante di San Giorgio di Legnano (Milano), della lunghezza di km 1+846;

di modificare il caposaldo finale in « innesto con la strada comunale di Legnano via XX Settembre in corrispondenza alla aiuola spartitraffico rotatoria »;

di declassificare i tronchi dismessi ricadenti nei territori dei comuni di Legnano (Milano) e di San Giorgio su Legnano (Milano), per una lunghezza complessiva di km 1+574.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e saranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(7135)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 3 dicembre 1984, n. 1/13/2/2179, il decreto prefettizio 8 aprile 1933, n. 11419/451, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle il 31 ottobre 1881, venne ridotto nella forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia Starc, ai figli Giuseppe, Antonia, Luigia e Benedetto e al fratello Giovanni, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 5 novembre 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote del predetto, sig.ra Stojana Zeriali in Lutman di Benedetto, nata a S. Dorligo della Valle, il 23 settembre 1946, residente a Gorizia in via Montello 1, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Žerjal ». Il sindaco di Gorizia è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

Con decreto prefettizio 12 dicembre 1984, n. 1/13/2/2385 il decreto prefettizio 7 aprile 1932, n. 11419/120, con il quale il cognome del sig. Giovanni Kocjan, nato a Sesana il 22 novembre 1882, venne ridotto nella forma italiana di « Canciani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Francesca Starc, alla matrigna Giovanna Volk e ai figli Emilia, Giovanni, Albino, Miroslao, Bernarda e Lodovico, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 30 novembre 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia del predetto, sig.ra Emilia Canciani in Stolfa, nata a Sesana il 10 giugno 1909, residente a Trieste in via F. Severo 42, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kocjan ». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(7005-7083)

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 20 novembre 1984, n. 1/13/2/1824, il cognome originario della sig.ra Elda Martincich in Furlan, nata a Trieste il 24 giugno 1953, residente a Trieste in via Banelli n 6, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dalla medesima in data 18 settembre 1984, nella forma italiana di « Martini », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878. Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(6904)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Segni, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 dicembre 1984, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Segni (Roma), sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro 13 dicembre 1984, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, il dott. Francesco Rizzo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

(7224)

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 5 dicembre 1984, n. **70**.

Applicazione del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790. Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle UU.SS.LL. al 31 dicembre 1983.

Alle unità sanitarie locali

Ai tesorieri delle unità sanitarie locali

Ai collegi dei revisori dei conti tramite la regione — Assessorato sanità

Agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico

Ai tesorieri degli istituti

Ai collegi dei revisori dei conti tramite gli istituti scientifici

Agli enti ospedalieri operanti nell'ambito territoriale della regione Lombardia, loro tesorieri e collegi dei revisori dei conti tramite la regione Lombardia — Assessorato sanità

All'ente ospedaliero «Ospedali Galliera»

Al tesoriere dell'ente

Al collegio dei revisori dei conti tramite l'ente medesimo

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti — Segretariato generale

Alla Direzione generale del tesoro

Alla Banca d'Italia — Servizio vigilanza

All'Associazione bancaria italiana

All'Associazione delle casse di risparmio italiane

Al Ministero della sanità — Gabinetto — Servizio centrale della programmazione sanitaria — Direzione generale ospedali

Ai commissari di Governo presso le regioni

Con circolare n. 61 del 18 ottobre 1984, protocollo n. 171671, questo Ministero ha fornito apposite istruzioni intese ad agevolare le modalità procedurali connesse agli adempimenti recati dalla normativa di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dal decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597, riservandosi di comunicare ulteriori direttive al fine della definizione delle operazioni di ripiano dei residui disavanzi di amministrazione delle strutture sanitarie interessate dalla normativa predetta.

In proposito, premesso che il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, concernente il ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983, emanato a seguito della decadenza del decreto-legge n. 597 sopra citato ha consentito ai tesorieri la facoltà di eseguire i pagamenti in anticipazione fino al 14 dicembre 1984, modificando, tra l'altro, talune scadenze correlate alle procedure sopra richiamate, si riportano qui di seguito, a scioglimento della riserva, le istruzioni preannunziate nella citata circolare n. 61.

I - Comunicazione del risultato di amministrazione

1. — L'art. 3, primo comma, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, sopra richiamato, stabilisce che «le UU.SS.LL. devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, al finanziamento di spese di investimento».

Il secondo comma prescrive che «le UU.SS.LL. sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti».

2. — A tal fine tutte le UU.SS.LL. devono trasmettere una dichiarazione compilata secondo l'allegato modello *A* (allegato n. 1) al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza.

La predetta dichiarazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo regionali dell'atto deliberativo relativo al conso consuntivo dell'anno 1983.

E' di tutta evidenza che le UU.SS.LL. per le quali il CO.RE.CO. ha già approvato la delibera *de qua*, in data anteriore a quella della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, dovranno trasmettere la richiesta dichiarazione nel più breve tempo possibile.

II - UU.SS.LL. con disavanzo di amministrazione

1. — L'art. 4, secondo comma, del decreto-legge n. 790 prevede che al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle UU.SS.LL., ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di eseguire i pagamenti in anticipazione, previsti dal primo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del citato decreto-legge, provvede il Ministero del tesoro nel corso degli esercizi 1984 e 1985, all'uopo utilizzando le somme di cui al terzo comma del successivo art. 7, nonché le disponibilità eventualmente risultanti dopo la effettuazione delle operazioni di cui al precedente art. 2. Dette disponibilità affluiscono al conto corrente di cui al terzo comma del richiamato art. 7.

Il terzo comma prescrive che «le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge in esame;

la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata ».

Il successivo quarto comma dispone che « il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole Unità sanitarie locali che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per la estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte ».

Il quinto comma prevede che le « somme non utilizzate dalle Unità sanitarie locali entro il termine previsto dal precedente comma 4 dovranno essere versate a cura dei rispettivi tesorieri, entro tre giorni bancabili successivi, sul conto corrente di cui al successivo art. 7, comma 3, dandone immediata comunicazione al Ministero del tesoro ».

Il comma ottavo prevede, infine, che « ove la dichiarazione di cui al precedente terzo comma venga trasmessa prima dell'approvazione da parte dell'organo di controllo regionale dell'atto deliberativo al conto consuntivo dell'anno 1983, il Ministero del tesoro ripianerà il residuo disavanzo di amministrazione nella misura massima del 60% subordinando il ripiano del restante 40% alla approvazione del predetto atto deliberativo ».

2. — Si precisa, anzitutto, che la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 3 del più volte richiamato decreto-legge n. 790, deve essere compilata secondo l'allegato mod. *B* (allegato n. 2) e trasmessa al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. — In ordine a quanto disposto dalla norma in esame si chiarisce quanto appresso:

a) il disavanzo di amministrazione oggetto del ripiano deve essere quello accertato al 31 dicembre 1983 quale risulta dal consuntivo debitamente approvato dagli organi di controllo regionali;

b) la entità del disavanzo di amministrazione scaturendo, come si è detto al punto precedente, da dati definitivi, non potrà essere suscettibile di incrementi ai fini del 'applicazione della normativa di cui alla presente circolare. Ne discende che gli eventuali « riaccertamenti » nei residui passivi, oltre ovviamente le sopravvenienze passive anche nel conto dei residui, verificatisi dopo il 31 dicembre 1983 e non ricompresi tra i residui del conto consuntivo riferito a tale data, non potranno per alcun motivo modificare il risultato del conto medesimo.

Pertanto si raccomanda di porre la massima attenzione nella individuazione delle poste residuali certe, sia attive che passive, attesa la loro incidenza diretta sul risultato di amministrazione e quindi sull'intervento statale, con particolare riferimento a quanto già indicato a pag. 8, primi due capoversi, della precedente circolare n. 10 del 4 febbraio 1984, protocollo numero 109635.

4. — L'ottavo comma introduce una norma derogatoria al principio in precedenza affermato di considerare oggetto di ripiano solo il disavanzo di amministrazione, quale risulta dal conto consuntivo debitamente approvato dagli organi di controllo regionali.

Per effetto della deroga sono ripianabili, quindi, anche quei disavanzi non definitivi, per la determinazione dei quali, cioè, non si è ancora esaurito l'iter procedimentale previsto dalle singole leggi regionali disciplinanti la materia e che si conclude con la approvazione da parte del comitato regionale di controllo dell'atto deliberativo concernente il conto consuntivo 1983.

In tal caso però, il residuo disavanzo è ripianabile fino ad un massimo del 60% del suo ammontare, mentre il restante 40% sarà ripianabile solo dopo l'approvazione del conto consuntivo 1983 da parte del CO.RE.CO.

A tal fine la dichiarazione richiesta dal terzo comma deve essere compilata secondo l'allegato modello *B*-bis (allegato n. 3) e trasmessa al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Per ottenere il restante importo dovrà essere compilata una ulteriore dichiarazione mod. *B*-ter (allegato n. 4), da trasmettere con le stesse modalità in precedenza indicate, una volta che sia intervenuta l'approvazione del CO.RE.CO.

5. — Si ritiene importante raccomandare di evitare che le somme versate dal Ministero del Tesoro a ripiano del residuo disavanzo risultino, in tutto o in parte, non utilizzate entro il termine di trenta giorni, previsto dal quarto comma dell'art. 4, dovendosi in tal caso provvedere a riversare le somme non utilizzate.

A tal fine le unità sanitarie locali potranno, nella dichiarazione da compilare secondo i citati modelli *B* o *B*-bis, chiedere il pagamento di un acconto, rapportato alle reali immediate necessità, in misura inferiore a quella del residuo disavanzo da ripianare e quindi successivamente chiedere, mediante la trasmissione di altra (o altre) dichiarazioni compilate secondo lo stesso modello, ulteriori acconti fino alla concorrenza dell'importo del disavanzo da ripianare.

6. — Come prevede il quarto comma dell'art. 4, il Ministero del tesoro accrediterà, in una o più soluzioni, le somme, fino alla concorrenza della quota del disavanzo di amministrazione da ripianare, direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali — mediante vaglia del Tesoro tratto sul conto corrente di cui all'art. 7, terzo comma, da accreditare al conto corrente che l'istituto tesoriere intrattiene con la locale filiale della Banca d'Italia — per il loro utilizzo entro e non oltre trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento per la regolazione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte. Si rappresenta l'opportunità che dette somme affluiscano ad un conto o sottoconto specifico, per consentire una più agevole determinazione degli interessi attivi, conto che dovrà essere chiuso al termine del periodo di utilizzo e gli interessi maturati dovranno essere accreditati al conto ordinario delle unità sanitarie locali.

Le somme non utilizzate dalle unità sanitarie locali entro trenta giorni dalla data dell'effettivo accreditamento dovranno, ai sensi del successivo quinto comma, essere versate dai rispettivi tesorieri, entro i tre giorni bancabili successivi alla scadenza del predetto termine, alla Tesoreria centrale dello Stato mediante vaglia del tesoro recante la clausola di commutabilità in quietanza di versamento al conto corrente n. 756 denominato « Ministero tesoro - Disavanzi U.S.L. ».

Il predetto vaglia del tesoro dovrà essere trasmesso al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, che provvederà al successivo accreditamento nel conto corrente in questione dandone comunicazione all'istituto versante.

III - Rimborso degli interessi passivi

1. — L'art. 4, sesto comma, prevede che « gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali anche utilizzando, ove occorra, le disponibilità di cassa relative agli esercizi 1984 e successivi; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio da parte del presidente del comitato di gestione di apposita attestazione contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985 ».

Il settimo comma dello stesso articolo prevede che « i rimborsi di cui al precedente comma sesto vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma quarto e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nella attestazione di cui al precedente comma sesto ».

2. — A tal fine si precisa che l'attestazione prevista dal ripetuto sesto comma dell'art. 4, deve essere compilata secondo l'allegato modello *C* (allegato n. 5) e trasmessa al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio entro il 31 gennaio 1985 ed il 31 gennaio 1986 per gli interessi maturati, rispettivamente, al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985.

3. — In ordine a quanto previsto dalla normazione richiamata si forniscono i seguenti chiarimenti:

a) gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori rimborsabili sono soltanto quelli effettivamente pagati a tale titolo e risultanti da specifici accordi, da sentenze passate in giudicato o da legge;

b) per interessi passivi oggetto di rimborso dovranno considerarsi solo quelli maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie;

c) il pagamento da parte delle unità sanitarie locali degli interessi in questione deve avvenire comunque anche utilizzando, ove occorra, le disponibilità di cassa relative agli esercizi 1984 e successivi;

d) il rimborso degli interessi passivi sarà effettuato al netto:

degli interessi attivi maturati sulle somme erogate per il ripiano del disavanzo di amministrazione;

degli interessi attivi maturati, dopo il 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza degli esercizi 1983 e precedenti.

Gli interessi attivi maturati sulle somme corrisposte dal Ministero del tesoro devono essere comunicati, a ciascuna U.S.L., dal tesoriere, mediante trasmissione di apposita dichiarazione, dopo la utilizzazione totale o parziale delle somme erogate per il titolo in questione (di cui al precedente punto II/6).

Analogamente i tesorieri dovranno tempestivamente comunicare alle unità sanitarie locali l'importo degli interessi attivi maturati dopo il 31 dicembre 1983 sulle somme riscosse in conto della competenza degli esercizi 1983 e precedenti — ad esclusione di quelli relativi alle somme che hanno concorso alla riduzione delle anticipazioni ai sensi del sesto comma, lettera *b*), dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — distintamente per il periodo fino al 31 dicembre 1984 e per l'anno 1985, onde consentire alle unità sanitarie locali medesime la trasmissione, entro il 31 gennaio degli anni 1985 e 1986, della richiesta attestazione per il rimborso da parte del Ministero del tesoro.

IV - Altri istituti ed enti

1. — L'art. 5 prevede che « le norme di cui al decreto in esame si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non trasferiti alla unità sanitaria locale territorialmente competente, nonché all'ente ospedaliero « Ospedali Galliera » ed ai loro rispettivi tesorieri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito, rispettivamente, dal presidente dell'istituto scientifico ovvero dal presidente o commissario liquidatore dell'ente ospedaliero ».

2. — Quanto in precedenza indicato per le unità sanitarie locali si estende, pertanto, anche agli istituti ed enti predetti che dovranno, quindi, trasmettere gli allegati modelli *A*, *B*, *B*-bis, *B*-ter e *C*, secondo le diverse fattispecie, con le stesse modalità in precedenza indicate avendo cura di apportare le debite modifiche relativamente alla figura del legale rappresentante.

Giova, infine, rammentare che il disavanzo di amministrazione oggetto di ripiano deve essere quello di cui al VII paragrafo, secondo comma della citata circolare n. 61 del 18 ottobre 1984.

Le istanze eventualmente trasmesse dalle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 21 settembre 1984, n. 597, e comunque in data anteriore a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare dovranno essere riprodotte utilizzando gli appositi modelli.

Nell'auspicare il puntuale rispetto delle istruzioni che precedono, si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Il Ministro: Goria

ALLEGATO 1

MODELLO *A*

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI . . . .
Unità sanitaria locale n. . . . di . . . . .

OGGETTO: *dichiarazione di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, convertito in legge . . . . . .*

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, convertito in legge . . . .,

Considerato che l'atto deliberativo n. . . del . . concernente il conto consuntivo dell'anno 1983 è stato debitamente approvato in data . . . dal competente comitato regionale di controllo

Dichiara:

che il conto consuntivo relativo all'anno 1983 si è chiuso con il seguente risultato di amministrazione (indicare: avanzo - pareggio - disavanzo e l'importo in cifre e in lettere) . . . .

Data, . . .

Il presidente del comitato di gestione
(firma leggibile)

Il coordinatore amministrativo
(firma leggibile)

Il presidente del collegio dei revisori dei conti
(firma leggibile)

ALLEGATO 2

MODELLO *B*

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI . . . .
Unità sanitaria locale n. . . . di . . . .

OGGETTO: *dichiarazione di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, convertito in legge . . . . . .*
(Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 accertato)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Visto l'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, convertito in legge . . . .,

Visto l'atto deliberativo n. . . del . . . . concernente il conto consuntivo relativo all'anno 1983, debitamente approvato dal comitato regionale di controllo in data . . .;

Considerato che il tesoriere . . (denominazione completa) ha/non ha (depennare la parte che non interessa) esercitato la facoltà di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 790;

Dichiara:

1) che il disavanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 1983 è di lire . . . . (in cifre e in lettere) . .,

2) che il tesoriere . . (denominazione completa) . . ha anticipato, ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 790, la somma di lire . . (in cifre e in lettere) . . quale quota parte del predetto disavanzo di amministrazione al netto delle riduzioni di cui all'art. 26, sesto comma, lettera *b*), della citata legge n. 730;

3) che la quota parte del predetto disavanzo di amministrazione non ripianata è di lire . . . . . (in cifre e in lettere) . . . .;

Chiede

l'accreditamento dell'intero importo di cui al precedente punto 3 che deve essere effettuato in favore del seguente tesoriere . . . .
(oppure, cancellando la parte che non interessa)

Chiede

l'accreditamento di un acconto/ulteriore acconto pari a lire . . . . . (in cifre e in lettere) . . . . . dell'importo di cui al precedente punto 3 che deve essere effettuato in favore del seguente tesoriere . . . .

La presente dichiarazione compilata in ogni sua parte è stata redatta, letta e confermata.

Data, ...

Il presidente del comitato di gestione
(firma leggibile)

Il coordinatore amministrativo
(firma leggibile)

Il presidente del collegio dei revisori dei conti
(firma leggibile)

ALLEGATO 3

MODELLO *B*-bis

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI . . . .
Unità sanitaria locale n. . . . di . . . .

OGGETTO: *dichiarazione di cui all'art. 4, terzo ed ottavo comma, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, convertito in legge . . . . .*
(Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 non accertato)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Visto l'art. 4, terzo ed ottavo comma, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, convertito in legge . . . . . .;

Considerato che il conto consuntivo 1983 è stato/non è stato (depennare la parte che non interessa) approvato dall'assemblea e che non è ancora intervenuta l'approvazione da parte del CO.RE.CO.;

Considerato che il tesoriere . . . . . (denominazione completa) ha/non ha (depennare la parte che non interessa) esercitato la facoltà di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 790;

Dichiara:

1) che il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 è stato determinato in lire . . . . . (in cifre e in lettere) . . . . .;

2) che il tesoriere . . . . . (*denominazione completa*) . . ha anticipato, ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, l'importo di lire . . . . . (in cifre e in lettere) . . . . . quale quota parte del predetto disavanzo di amministrazione al netto delle riduzioni di cui all'art. 26, sesto comma, lettera *b*), della citata legge n. 730;

3) che la quota parte del predetto disavanzo di amministrazione non ripianata è di lire . . . . . (in cifre e in lettere) . . . . . .;

Chiede

l'accreditamento di un acconto pari al . .% dell'importo indicato nel precedente punto 3) che deve essere effettuato in favore del tesoriere . . . . .

Si impegna:

in nome e per conto della U.S.L. a comunicare tempestivamente l'avvenuta approvazione del conto consuntivo 1983 da parte del CO.RE.CO. con le eventuali variazioni del disavanzo di amministrazione;

in nome e per conto della U.S.L. a riversare sull'apposito conto corrente n. 756 aperto presso il Ministero del tesoro Tesoreria centrale dello Stato la somma come sopra accreditata per la parte eventualmente eccedente rispetto all'importo accertato del disavanzo di amministrazione.

La predetta dichiarazione compilata in ogni sua parte è stata redatta, letta e confermata.

Data, ...

Il presidente del comitato di gestione
(firma leggibile)

Il coordinatore amministrativo
(firma leggibile)

Il presidente del collegio dei revisori dei conti
(firma leggibile)

ALLEGATO 4

MODELLO *B*-ter

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI . . .

Unità sanitaria locale n. . . . *di* . . .

OGGETTO: *dichiarazione di cui all'art.* 4, *terzo ed ottavo comma, del decreto-legge* 28 *novembre* 1984, *n.* 790, *convertito in legge* . .

(Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 definitivamente accertato)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Visto l'art. 4, terzo ed ottavo comma, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, convertito in legge . . .;

Vista la dichiarazione in data . . redatta in conformità del modello *B*-bis;

Visto l'atto deliberativo n. . . del . . concernente il conto consuntivo relativo all'anno 1983, debitamente approvato dal comitato regionale di controllo in data . . . . . .,

Dichiara:

1) che il disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1983 è stato definitivamente accertato in lire . . . . (in cifre e in lettere) . . .;

2) che il tesoriere . . (denominazione completa) . . ha/non ha anticipato, ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 790, l'importo di lire . . . (in cifre e in lettere) . . quale quota parte del predetto disavanzo di amministrazione al netto delle riduzioni di cui all'art. 26, sesto comma, lettera *b*), della citata legge n. 730;

3) che il Ministero del tesoro ha corrisposto al tesoriere in data . . la somma di lire . . . . (in cifre e in lettere) . . pari al . .% del disavanzo da ripianare;

4) che la somma di cui al precedente punto 3 è stata interamente utilizzata/è stata utilizzata limitatamente a lire . . e che la differenza è stata riversata dal tesoriere al Ministero del tesoro in data . . (depennare la parte che non interessa);

5) che la quota parte del disavanzo accertato di cui al precedente punto 1) non ripianata — tenuto conto dei precedenti punti 2), 3) e 4) — è di lire . . . . . (in cifre e in lettere) . . oppure (depennando la parte che non interessa) le somme anticipate dal tesoriere e dal Ministero del tesoro sono risultate eccedenti per lire . . . . . (in cifre e in lettere) . . rispetto al disavanzo accertato:

Chiede

l'accreditamento delle somme di cui al precedente punto 5) pari a lire . . . . . (in cifre e in lettere) . . . . . che deve essere effettuato in favore del seguente tesoriere . . . . . a saldo della quota del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 da ripianare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, convertito in legge . . .

oppure, in caso di eccedenza di anticipazioni:

Dichiara

che la eccedenza di cui al precedente punto 5), pari a lire . . . . . (in cifre e in lettere) . . . . . è stata versata in data . . . . . con vaglia del tesoro commutabile in quietanza di versamento al c/c n. 756 acceso presso il Ministero del tesoro - Tesoreria centrale dello Stato e denominato «Ministero del tesoro - Disavanzi U.S.L.».

La presente dichiarazione compilata in ogni sua parte è stata redatta, letta e confermata.

Data, ...

Il presidente del comitato di gestione
(firma leggibile)

Il coordinatore amministrativo
(firma leggibile)

Il presidente del collegio dei revisori dei conti
(firma leggibile)

ALLEGATO 5

MODELLO *C*

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DI . . . .

Unità sanitaria locale n. . . . *di* . . . .

OGGETTO: *attestazione di cui all'art.* 4, *sesto comma, del decreto-legge* 28 *novembre* 1984, *n.* 790, *convertito in legge* . . . . .

(Interessi passivi ed oneri accessori pagati al 31 dicembre . .)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Visto l'art. 4, sesto comma, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 790, convertito in legge . . . . .;

Vista la comunicazione del tesoriere . . . . (denominazione completa . . . . .) ricevuta in data . . . . comprovante l'importo degli interessi attivi, pari a lire . . . . . . maturati sulle somme erogate dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 4, quarto comma;

Vista la comunicazione del tesoriere . . . . . . ricevuta in data . . . . . comprovante l'importo degli interessi attivi, pari a lire . . . . . . maturati sulle somme riscosse successivamente al 31 dicembre 1983 in conto della competenza degli esercizi 1983 e precedenti;

Visti gli atti d'ufficio, dall'esame dei quali è stato accertato che gli interessi passivi e gli oneri accessori effettivamente pagati entro il 31 dicembre . . riguardanti le partite debitorie in essere al 31 dicembre 1983 ammontano a complessive lire . . . (in cifre e in lettere) . . . . .;

Attesta

che l'importo degli interessi passivi e degli oneri accessori effettivamente pagati al 31 dicembre . . ammonta a lire . . . . . (in cifre e in lettere) . . . .;

che la somma da rimborsare dal Ministero del tesoro ammonta a lire . . . . (in cifre e in lettere) . . . . . al netto delle somme incassate per interessi attivi analiticamente indicate nelle premesse.

Data, ...

Il presidente del comitato di gestione
(firma leggibile)

(7227)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani in possesso del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla scuola di applicazione di Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981 con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla scuola di applicazione di Torino e da ammettere alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria presso il Politecnico di Torino.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

dieci per il corso di laurea in ingegneria elettronica;

dieci per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

I posti riservati al corso di laurea in ingegneria elettronica eventualmente non ricoperti potranno essere devoluti in aumento a quelli previsti per il corso di laurea in ingegneria meccanica e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso del titolo di studio previsto dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1984, il 26° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il corso di laurea prescelto tra quelli indicati nel precedente art. 1;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 1 (cioè superamento degli esami del biennio propedeutico di ingegneria) conseguito presso una delle facoltà di ingegneria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni, aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonché tutti quei documenti che rite-

nesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettere *c)* e *d)*, dell'art. 11 del presente bando.

L'amministrazione militare si riserva di apportare modifiche ai piani di studio previsti dai vincitori del concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presenteranno nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso il comando dei servizi sanitari della Regione militare nord-ovest di Torino, da parte di una commissione composta del direttore di sanità della Regione militare nord-ovest (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

da tre ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui due del corpo tecnico dell'Esercito, membri;

da tre docenti civili appartenenti al personale insegnante della scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a)*;

6 punti per i titoli indicati alla lettera *b)*;

2 punti per i titoli indicati alla lettera *c)*;

2 punti per i titoli indicati alla lettera *d)*.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la sede della scuola di applicazione in Torino. Per il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio. A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove scritte sottoelencate:

a) una prova di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità;

b) una prova di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti di maggior rilevanza delle materie d'esame del biennio propedeutico di ingegneria.

Nella prova di cui alla lettera *b)* del precedente comma sarà data a ciascun candidato la possibilità di scegliere un enunciato fra tre vertenti su: 1) analisi matematica e geometria, 2) fisica e meccanica razionale, 3) chimica.

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento delle prove è fissato in otto ore.

Le prove avranno luogo in Torino presso la scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore otto dei giorni 18 e 19 *aprile* 1985.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte d'esame nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi ed un calcolatore elettronico tascabile non programmabile.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi eliminati dal concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove d'esame si intenderanno superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse un punto non inferiore a 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte d'esame.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano sostenuto le prove scritte d'esame dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data della seconda prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al corso di laurea prescelto, saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, nè impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento, in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1984
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 4

(7072)

Modificazione al bando di concorso per l'anno 1985 per l'arruolamento volontario di duemiladuecento allievi sottufficiali nella Marina militare con ferma di tre anni e sei mesi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 1984, registro n. 13, foglio n. 229, con cui è stato bandito un concorso per l'anno 1985 per l'arruolamento volontario di duemiladuecento allievi sottufficiali nella Marina militare con ferma di tre anni e sei mesi;

Considerata la necessità di limitare lo svolgimento delle prove attitudinali orali ai soli aspiranti collocati utilmente in graduatoria;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 7 del bando di concorso citato in epigrafe viene sostituito dal seguente: « Gli aspiranti che, nell'ordine della graduatoria, risultino compresi nel numero dei posti a disposizione saranno convocati ulteriormente presso le scuole sottufficiali di Taranto o di La Maddalena, a seconda della categoria/specialità assegnata, per le prove attitudinali orali e, se idonei, saranno dichiarati vincitori del concorso ed inizieranno il corso ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 del predetto bando è abrogato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1984
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 363

(7174)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Bari

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di malattie infettive . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(7195)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, Parte II (personale - concorsi), n. 29, del 19 dicembre 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli);

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - Sezione di Brindisi;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di astrofisica spaziale - Frascati (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di biosintesi vegetali - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di biofisica - Pisa;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

(7201)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia

Il medico provinciale rende noto che con decreto pari numero in data 15 novembre 1984 si è provveduto alla parziale modifica del decreto n. 5099 del 22 novembre 1983 concernente il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Catania, limitatamente alla delimitazione della sede farmaceutica del comune di Misterbianco, che è così determinata:

comune di Misterbianco (abitanti 24.166) - 5ª sede rurale di nuova istituzione con la seguente delimitazione: frazione di Belsito.

(7202)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario di pneumologia del presidio ospedaliero « S. Anna » presso l'unità sanitaria locale n. 11.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumologia del presidio ospedaliero « S. Anna » presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale « S. Anna », in Como.

(7163)

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 40

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso la unità sanitaria locale n. 40.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Salò (Brescia).

(7204)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di vice direttore amministrativo - affari generali;

un posto di collaboratore coordinatore amministrativo di area giuridico-amministrativa;

un posto di collaboratore coordinatore amministrativo di area economico-finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità sanitaria locale n. 15 in Mirandola (Modena).

(7203)

REGIONE TOSCANA

Concorso ad undici posti di operatore professionale di seconda categoria (personale infermieristico - ex infermiere generico) presso l'unità sanitaria locale n. 18.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad undici posti di operatore professionale di seconda categoria (personale infermiersitico - ex infermiere generico) presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa affari generali - ufficio concorsi - dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

(7161)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di nefrologia e dialisi;

un posto di assistente di medicina generale per il servizio di gastroenterologia;

quattro posti di assistente di radiologia per il servizio di radioterapia con annessa sezione oncologica;

un posto di assistente di chirurgia vascolare;

un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(7205)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	*Abbonamento completo ai fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle *specialità medicinali*	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annualè	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100843570) **L. 500**